

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA
ALL'ISTANZA PER LA NOMINA DI UN GESTORE DELLA CRISI
c/o L'O.C.C. DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

che curi la presentazione di un piano per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 e ss. l. 3/12

Nell'interesse dei Sigg.ri LATORRE FRANCESCO, nato a Bari il 30.08.1973 e residente in Bari alla Via Angelantonio Quaranta n. 9, C.F. LTRFNC73M30A662W, e FERRARESE ANNAMARIA, nata a Bari il 26.07.1975, C.F. FRRNMR75L66A662D, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Flavia Conte (CNTFLV74C61A662Q) e Davide Distefano (DSTDVD73H20A662R), con studio in Bari, al C.so A. De Gasperi n. 465/B, presso cui è elettivamente domiciliato,

PREMESSO CHE

1. ricorrono, nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 14 e seguenti, legge n. 3/2012 successive modifiche e, segnatamente:
A) i ricorrenti risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge trovandosi "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
B) sono entrambi consumatori, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett. b) della Legge 3/12, essendo "debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta";
2. gli istanti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;
3. gli stessi non hanno utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non hanno subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;
4. gli istanti hanno inteso presentare istanza per la nomina di un gestore che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa.

Tutto ciò essenzialmente premesso, i Sigg.ri Latorre Francesco e Ferrarese Annamaria, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati,

Ferrarese Annamaria
Latorre Francesco

CHIEDONO

la nomina di un gestore che si occupi della predisposizione di un "PIANO DEL CONSUMATORE" che tenga conto delle seguenti circostanze.

LA SITUAZIONE DEGLI ISTANTI

Il Sig. Latorre Francesco, nato a Bari il 30.08.1973, sposato dal 29.05.1996 con la Sig.ra Ferrarese Annamaria, nata a Bari il 26.07.1975, entrambi residenti in Bari-Ceglie alla Via Angelantonio Quaranta n. 9, attualmente svolge l'attività di operaio-magazziniere presso la Farmacia del Policlinico di Bari, mentre la Sig.ra Ferrarese è casalinga.

Il resto della famiglia è composto da Latorre Emanuele, nato a Bari il 30.10.1996, C.F. LTRMML96R30A662J, titolare di un'attività commerciale (pizzeria "Antiche Mura") sita in Modugno e Latorre Alessia, nata a Bari il 04.06.2005, studentessa.

In data 10.03.2004, i Sigg.ri Latorre Francesco e Ferrarese Annamaria, sottoscrivevano un mutuo di € 120.000,00 con la Banca Nazionale del Lavoro SpA, per la durata di 25 anni, che prevedeva rate semestrali di € 3.778,76 circa.

A garanzia di tale adempimento, veniva iscritta ipoteca su un appartamento, avente accesso al civico 9 di Via Angelantonio Quarata in Bari-Ceglie, costituito di due superfici in 7° e 8° piano, identificato al Catasto al Fg. 11, P.lla 254, sub 44, cat. A/3, vani 6,5, nonché sulla quota di 1/36 indiviso di una pertinenziale autorimessa in piano interrato, identificato al Catasto al Fg. 11, P.lla 254, sub 23, mq 930, e veniva prestata fideiussione da parte della Sig.ra De Giglio Emanuela, mamma del Sig. Latorre Francesco (nelle more deceduta).

1. In ordine alle cause dell'indebitamento del sig. Latorre

La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile che ha determinato il sovraindebitamento dei coniugi Latorre-Ferrarese, occorre precisare che il Sig. Latorre, successivamente alla sottoscrizione del mutuo, avvenuto in data 10.03.2004, ha perso il lavoro nel 2011 e, dopo estenuanti ricerche, nel 2013, ne ha trovato un altro, l'attuale, come operaio presso la Leader Service Società Cooperativa di Strada S. Giorgio Martire n. 76 in Bari.

2. In ordine alla situazione familiare del ricorrente, alle spese per il suo mantenimento e composizione del nucleo familiare (art. 9 comma 2, L.n.3/2012)

Latorre Francesco
Ferrarese Annamaria
De Giglio Emanuela

La disposizione di riferimento (art. 9, comma 2, L.n.3/2012) impone una precisa disamina delle condizioni familiari e reddituali del ricorrente e quindi:

Il nucleo familiare del ricorrente si compone del ricorrente, di sua moglie e dalla minore Alessia, come si evince dal certificato dello stato di famiglia (doc.4 certificato di stato di famiglia).

La busta paga media che percepisce, attualmente, il Sig. Latorre Francesco ammonta ad € 1.177,00 medi, come da copie che si depositano unitamente alle Certificazioni Uniche 2019-2020 e 2021.

Considerando che le rate semestrali del mutuo ammontavano ad € 3.778,76 circa e, quindi, ad € 629,79 mensili, e che lo stipendio medio mensile del Latorre ammonta, come innanzi detto, ad € 1.177,00, la somma restante ai coniugi per vivere ammontava a circa € 547,20 circa.

Se a ciò si aggiunge un prestito personale Compass, acceso il 17.01.2019, per € 28.070,02 con n. 84 rate da € 332,74 mensili, e una cessione dello stipendio, in favore di Italcredi S.p.A., per un debito di € 14.832,00 e n. 72 rate mensili da € 206,00, sottoscritta in data 16.06.2020, resisi necessario il primo per l'acquisto di un trivani per il figlio maggiore e il secondo per l'acquisto di un'autovettura usata, non vi è chi non veda come la somma effettivamente restante al mese per l'esigenza della propria famiglia era completamente azzerata, tanto da costringere gli istanti ad interrompere il pagamento delle rate di mutuo per cercare di soddisfare le esigenze primarie della propria famiglia.

Attualmente, in base all'ultima dichiarazione dei redditi depositata (Unico 2022-Redditi 2021), il Latorre Francesco ha percepito un reddito annuo pari ad € 12.787,84, pari a circa 1.065,40 € mensili. Considerando che i ricorrenti dichiarano spese, come di uso per il dignitoso sostentamento del proprio nucleo familiare, per un importo pari ad almeno € 772,61 (settecentosettantadue/61), somma pari alla soglia di povertà rilevata secondo gli indici Istat per il nucleo familiare di riferimento, ma -in realtà- superiori, perché si attestano a circa € 900,00 (comprendenti di vitto, spese condominiali, utenze, carburante, assicurazione, ecc...), il Latorre avrebbe a disposizione circa 150/200 € mensili da offrire, eventualmente, al ceto creditorio.

Come conseguenza dell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili maturate che, stante il loro ammontare, non possono e non potranno essere integralmente e prontamente soddisfatte si è quindi realizzata la "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" prevista dall'art. 6. L.n.3/2012.

Demanda
Loro Ore
Latorre
Latorre

MERITEVOLEZZA DEGLI ISTANTI

Come si può notare, i coniugi Latorre-Ferrarese si sono trovati in tale situazione suo malgrado e non certo per essersi procurato una situazione debitoria per vizi o malcostumi (es. gioco d'azzardo, droga, ecc...).

Si ritiene, pertanto, che i predetti siano meritevoli dei benefici previsti dalla Legge n. 3/2012 per il consumatore.

3. In ordine all'attivo

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO

Salvo l'appartamento e 1/36 dell'autorimessa, sita in Bari-Ceglie alla Via Angelantonio Quaranta n. 9, pignorati nella proc. Esec. Immob. R.G. n. 479/2018, pendente innanzi al Tribunale di Bari che non si intende mettere a disposizione del ceto creditorio, perché costituisce la casa familiare dei Latorre, gli istanti intendono proporre ai creditori un accordo di composizione della propria crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 3 2012, che verrebbe finanziato nel seguente modo:

- versamento di € 150,00 mensili da parte del Sig. Latorre Francesco;
- versamento di € 350,00 da parte del Sig. Latorre Emanuele, figlio dei coniugi Latorre-Ferrarese,

per un totale mensile garantito di € 500,00.

Il ricorrente è proprietario di una Audi A2 del 2001, da rottamare, e di uno scooter Yamaha, City 250, del 2001, di mero valore affettivo, e suppellettili in massima parte di corredo dell'immobile in cui risiede, di fatto privi di un valore di mercato.

Il conferimento di tale somma mensile è stato calcolato in modo da essere sostenibile per gli esponenti che avrebbero un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

4. In ordine alla Proposta liquidatoria

Questi difensori ritengono che ricorrono tutti i presupposti di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio per il ricorrente ex art.14 ter L.n.3/2012.

Il Sig. Latorre, a fronte dell'art. 2740 c.c. in forza del quale "il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri", intende infatti avvalersi della procedura ex art.14 ter

L.n.3/2012 allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio delle sue concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta.

Considerato che il combinato disposto degli artt. 6, 7 e 14 ter, L.n.3/2012 consente la possibilità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri, i coniugi Latorre-Ferrarese formulano, quindi, la presente proposta di piano del consumatore che vuole essere credibile, sostenibile, verificabile e motivata.

Relativamente al controllo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità della proposta nei fatti, esso può essere svolto solo nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine della proposta a raggiungere gli obiettivi prefissati: verifica da effettuare in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta).

Orbene, la proposta che si espone vuole essere ed è in linea con gli orientamenti esposti.

L'obiettivo primario è infatti il superamento dello stato di crisi conservando la possibilità di condurre una vita decorosa, mettendo a disposizione dei creditori, sotto la vigilanza del professionista che sarà nominato, la somma di € 500,00, già espunta di quanto necessario per il decoroso sostentamento degli istanti e della figlia minore.

Al fine di definire bonariamente la sua posizione debitoria ed impedire l'aggravamento con il decorso di interessi e di spese derivanti da eventuali procedure monitorie e/o esecutive, il ricorrente, come innanzi anticipato mette a disposizione della massa creditoria le seguenti somme:

- € 150,00 mensili da parte del Sig. Latorre Francesco;
- € 350,00 da parte del Sig. Latorre Emanuele, figlio dei coniugi Latorre-Ferrarese,

In ordine alla valutazione del merito creditizio del ricorrente ed alla diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni

Preme evidenziare che, con riferimento alla diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni, ha influito, in maniera determinante, la circostanza per cui al Latorre è stato concesso dai creditori di poter spendere più di quel che guadagnava.

Sul punto si osserva che l'art. 4-ter del D.L.n.137/2020, convertito in L.n.176/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2020, ha espressamente disposto all'art. 14 *quaterdecies*, anche se solo con riferimento al debitore incapiente, che "5. L'organismo di composizione della crisi, nella sua

relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2" (valutazione da fare su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al D.P.C.M.n.159/2013).

La medesima valutazione deve ora essere compiuta anche con riferimento alle procedure di piano del consumatore e di accordo di ristrutturazione e si ritiene, quindi, che sia una norma di portata generale. Gli istituti di credito avevano concesso finanziamenti complessivamente superiori a tale soglia, già dal 2004 (v. mutuo BNL del 10.03.2004 di € 120.000,00 della durata di 25 anni, che prevedeva rate semestrali di € 3.778,76 e, quindi, una rata mensile di ben € 629,79).

Inoltre, nel gennaio 2019 il ricorrente -stante la necessità di acquistare un appartamento per il figlio maggiore- accese un prestito personale Compass, per € 28.070,02 con n. 84 rate da € 332,74 mensili, e, dopo circa un anno e mezzo, operò una cessione del quinto dello stipendio, in favore di Italcredi S.p.A., per un debito di € 14.832,00 e n. 72 rate mensili da € 206,00, sottoscritta in data 16.06.2020 e tale credito gli veniva concesso, non tenendo in assoluto conto del merito creditizio del ricorrente, gravando, quindi, quest'ultimo del pagamento mensile complessivo pari ad € 538,74 (escluso le rate del mutuo, impossibili da pagare), ed in tal modo superando la soglia di povertà assoluta, che nel 2019, si attestava in € 1.145,48 mensili.

Da tutto quanto sopra esposto, è evidente, pertanto, che il merito creditizio non è stato tenuto minimamente in conto dai creditori e tale circostanza ha causato il sovraindebitamento del ricorrente.

L'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte, con la possibilità di creazione di una condizione di sovraindebitamento, è una situazione che non può essere scissa rispetto alla disponibilità dei soggetti finanziatori a concedere il credito.

Il contrattare di quanto evidenziato è che le norme che disciplinano la concessione del credito al consumatore dovrebbero essere caratterizzate da una valorizzazione effettiva del profilo della valutazione del merito creditizio del cliente-consumatore, unitamente alle norme sulla trasparenza del contratto, in modo tale da non porre su di un piano asimmetrico il rapporto finanziaria-cliente.

Flavia Conte
Avvocato
P. marziale
Cavonara

La giurisprudenza di merito ha "anticipato" il legislatore arrivando alle medesime conclusioni. Orbene, l'attuale art. 124-bis TUB affida all'intermediario una valutazione prognostica in ordine alla capacità del consumatore di restituire quanto gli è stato erogato e, dunque, circa la solvibilità del soggetto, "sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Il principio del "prestito responsabile", già sotteso al disposto dell'art. 8, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, che, letto alla luce del considerando n. 22 della Direttiva 2014/17/UE, manifesta l'interesse del legislatore europeo verso un maggiore coinvolgimento dell'intermediario nelle attività valutative prodromiche alla concessione del credito, superando la prospettiva (inevitabilmente autolimitata) dell'auto-responsabilizzazione del consumatore e, dunque, convergendo verso una necessaria co-responsabilizzazione delle finanziarie.

Non va trascurato, inoltre, che gli intermediari creditizi sono soggetti professionali i quali sanno come gestire e minimizzare il rischio cui si espongono.

In questo quadro appare quindi insufficiente fornire al cliente-consumatore unicamente una serie di informazioni senza metterlo nella concreta condizione di poter compiere una scelta consapevole in grado di evitargli di sovraindebitarsi accedendo ad un credito insostenibile per far fronte alla pressante esigenza di vita quotidiana e non passando quindi dall'indebitamento consapevole e sopportabile (e quindi restituibile) all'insolvenza.

L'introduzione anticipata di alcune norme del Codice della crisi dal canto suo ha tuttavia chiaramente fissato un punto fermo sulla valutazione della meritevolezza del consumatore nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata, che andrà sì valutata anche tenendo conto delle "cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni" (art. 283, comma 4, lett.a), ma che allo stesso tempo imporrà all'OCC di dover indicare nella propria relazione anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita come su specificato.

Il nuovo codice ha quindi avuto il merito di "responsabilizzare" il creditore nella concessione del credito e sanzionandone processualmente il comportamento nel caso in cui abbia colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento, violando i principi di cui all'art. 124 bis TUB, prevedendo che non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa anche

Intesa
Domanda di essere Omologata

se dissidente rispetto al piano proposto, né far valere cause di inammissibilità, a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Al debitore va quindi riconosciuta una tutela rafforzata anche in forza di quanto disposto dall'art. 124 bis TUB ed ex art. 14 quaterdecies L.n.3/2012.

CREDITORI PRIVILEGIATI

L'unico creditore privilegiato ipotecario è la Banca Nazionale del Lavoro, che vanta un credito ipotecario per un saldo di mutuo pari ad € 89.329,52, pari alla somma di cui all'atto di precetto notificato in data 26/28.03.2018, e al successivo pignoramento immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Bari, Dott. Ruffino, R.G. Es. 479/2018, di cui si chiede sin d'ora la sospensione della procedura.

A tal proposito si fa rilevare che i due immobili sottoposti a pignoramento (appartamento e quota di 1/36 posto auto in autorimessa), nell'ultima asta svoltasi in data 14.03.2022, non sono stati aggiudicati per cui, alla prossima asta, decurtando il 25% dell'ultimo prezzo base (rispettivamente € 125.500,00 ed € 6.150,00), si avrà un prezzo base di € 94.125,00 e di € 4.612,50, con un'offerta minima per € 70.600,00 e di € 3.460,00, che porterà, nella migliore delle ipotesi, a ricavare 98.700,00 € circa, ma con un'unica offerta a prezzo base complessivi 74.000,00 € circa.

Non vi è chi non veda come, anche nell'ipotesi migliore, la vendita dei due beni immobili degli istanti non consentirebbe, comunque, la soddisfazione totale dei creditori, per cui -a parere degli scriventi- appare opportuno optare per la soluzione proposta nel presente piano.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa € 98.431,33, come meglio dettagliati nell'elenco allegato.

| Nome del creditore | Debito vantato | Debito riconosciuto |
|---|----------------|---------------------|
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA | 89.329,52 | 50.000,00 |
| Avv. Flavia Conte per redazione piano consumatore | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Gestore Crisi OCD | 4.000,00 | 4.000,00 |

Flavia Conte
Avv. Flavia Conte
Consulente

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Condominio di Via Quaranta n. 3-5-7-9 in Bari-Ceglie | 4.310,33 | 4.310,33 |
| Equitalia Riscossione Latorre F. | 1.369,21 | 684,60 |
| Equitalia Riscossione Ferrarese A. | 431,27 | 215,63 |
| TOTALE DEBITORIA | 102.440,33 | 62.210,56 |

PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE

Considerato tutto quanto sopra esposto, i Sigg.ri Latorre-Ferrarese intendono proporre ai creditori un "Piano del consumatore", a norma degli articoli 9 e segg. della L. 3 2012, che preveda la soddisfazione totale dei creditori nelle modalità di seguito dettagliate:

| Classi di debito | Debito originario | Debito soddisfatto | Percentuale di soddisfazione |
|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| Classe ipotecario | 89.329,52 | 44.664,76 | 50% |
| Creditori in prededuzione | 7.000,00 | 7.000,00 | 100% |
| Creditore privilegiato | 4.310,33 | 4.310,33 | 100% |
| Creditori chirografi | 1.791,48 | 895,74 | 50% |
| TOTALE DEBITORIA | 102.431,33 | 56.870,83 | 100% |

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

In considerazione del fatto che l'intera debitoria sarà soddisfatta in circa 10/12 anni, salvo diverso e maggior conferimento di rate mensili qualora il Sig. Latorre Emanuele, garante, dovesse riuscire ad incrementare la propria attività economica/imprenditoriale e salvo un eventuale piccolo acconto che lo stesso andrebbe a versare in sede di avvio della procedura, si ritiene che la proposta dei coniugi Latorre-Ferrarese possa essere ritenuta meritevole di tutela.

Latorre Emanuele
Latorre Ferrarese
Latorre Maria

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to blurring and low contrast.

Main body of handwritten text, consisting of several paragraphs. The text is extremely faint and difficult to decipher, but appears to be a formal document or report.

Ed infatti, la ratio che ispira la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento è funzionale a consentire a colui che si trovi in una situazione di soggezione debitoria di conseguire la esdebitazione (ex art. 14 terdecies) per effetto ed in conseguenza della quale con la devoluzione delle utilità conseguibili da cespiti attivi del proprio patrimonio nel lasso temporale - avente durata minima quadriennale ex art. 14 quinquies, comma 4 - di espletamento della liquidazione, il ceto creditorio tutto consegue un utile soddisfacimento e il debitore realizza l'obiettivo del "Refresh and Start".
Se a ciò si aggiunge che i debitori chirografari non sarebbero soddisfatti in alcun modo, non vi è chi non veda come la soluzione prospettata con questo piano sia la migliore.
Tutto ciò premesso, i Sigg.ri Latorre Francesco e Ferrarese Annamaria, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

CHIEDONO

all'III.mo O.C.C. istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari di nominare un Gestore della Crisi che coadiuvi l'istanza nella proposizione di un piano del consumatore da sottoporre ai creditori, previa istaurazione della procedura presso il Tribunale di Bari.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

- a) documento di identità e codice fiscale dei richiedenti;
- b) prospetto con l'indicazione delle attività e le passività (allegato n. 1);
- c) stato di famiglia (autocertificabile ex art. 46 DPR 445/2000);
- d) elenco delle spese necessarie per il sostentamento del richiedente e della sua famiglia;
- e) elenco atti di disposizione degli ultimi tre anni;
- f) elenco situazione patrimoniale documentata (aggiornata a 10 gg. prima della presentazione dell'istanza);
- g) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- h) copia bonifico attestante l'avvenuto pagamento;
- i) atto di pignoramento immobiliare (proc. Es. immob. pendente innanzi al Tribunale di Bari, Dott. Ruffino, R.G. Es. 479/2018).


Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla presente istanza.


Salvezze illimitate.

Con osservanza.

Bari 24 Giugno 2022


Il garante Sig. Emanuele Latorre

 11


Sig. Latorre Francesco


Sig.ra Ferrarese Annamaria

Avv. Flavia Conte



Avv. Flavia Conte
C.so A. De Gasperi n. 465/B - 70125 Bari
Tel. e Fax 080 2020847-Cell. 345.6183413
Pec: conte.flavia@avvocatibari.legalmail.it

DICHIARAZIONE DEL GARANTE
relativamente al piano del consumatore presentato da
Latorre Francesco e Ferrarese Annamaria

PREMESSO CHE

- in data 24.06.2022 i Sigg.ri Latorre Francesco e Ferrarese Annamaria depositavano un piano del consumatore che prevede il versamento di € 500,00 totali per fare fronte al pagamento dei debiti ivi indicati;

-nel predetto piano, il sottoscritto, Latorre Emanuele si è dichiarato disponibile a versare mensilmente, la somma di € 350,00, fino alla naturale scadenza del piano di rateizzazione che verrà approvato.


TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto, con la presente dichiarazione, conferma la propria disponibilità a versare, mensilmente, la somma di € 350,00, sulla maggior somma di € 500,00 per fare fronte al pagamento dei debiti contratti dai propri genitori, Latorre Francesco e Ferrarese Annamaria.


In fede.

Bari 24.06.2022

Il garante Sig. Emanuele Latorre




Avv. Flavia Conte



Avv. Flavia Conte

C.so A. De Gasperi n. 465/B - 70125 Bari
Tel. e Fax 080 2020847-Cell. 345.6183413
Pec: conte.flavia@avvocatibari.legalmail.it

Il garante Sig. Emanuele Latorre



Avv. Flavia Conte

